



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO

**PER LE AUTORIZZAZIONI DI APPOSTAMENTO FISSO DI
CACCIA CON O SENZA L'IMPIEGO DI RICHIAMI VIVI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 15
FEBBRAIO 1994 N. 8.**

Approvato con deliberazione di C.P. n. 14 del 14 settembre 2010

Art. 1

Appostamenti fissi di caccia

Definizione

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli collocati a terra o su alberi o montati su apposite torrette di sostegno, non più alte di m. 15, e comunque specificamente mimetizzati, approntati in precario, in muratura, legno, materie plastiche o plasticate, faesite o materiali simili, atti a consentire un uso esclusivamente venatorio, per la durata dell'intera stagione venatoria ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii., aventi una superficie massima di mq 10 ed altezza media di m. 1,80.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii..
3. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Art. 2

Appostamenti fissi di caccia con richiami vivi. Definizione

1. Sono classificati appostamenti fissi di caccia con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia "da appostamento fisso" previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per i quali non sono obbligatorie né la residenza né l'iscrizione all'Ambito Territoriale Caccia sul quale insiste l'appostamento.
2. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi degli esemplari appartenenti alle specie indicate all'articolo 4, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii e da altre norme nazionali o regionali.

Art. 3

Appostamenti fissi in terra ferma, in zona umida e in zona in cui viene praticata la caccia al colombaccio

Distanze di rispetto delle altre forme tradizionali di caccia dall'impianto.

1. Gli appostamenti fissi insistono su terra ferma, zone umide e zone in cui viene praticata la caccia al colombaccio.
2. L'appostamento fisso IN TERRA FERMA senza richiami vivi è costituito da un solo capanno. Quando l'appostamento è in effettivo esercizio, non è consentita l'attività venatoria nelle restanti forme a meno di 150 metri dall'appostamento stesso.
3. L'appostamento fisso IN TERRA FERMA con richiami vivi di cui all'articolo 2 è costituito da un solo capanno. Quando l'appostamento è in effettivo esercizio, non è consentita l'attività venatoria nelle restanti forme a meno di 150 metri dall'appostamento stesso.
4. L'appostamento fisso IN ZONA UMIDA può essere costituito da un capanno o tina principale e da non più di due altri capanni o tine sussidiarie, i quali debbono essere situati nel raggio di 150 metri dal capanno o tina principali. Quando l'appostamento è in effettivo esercizio, non è consentita l'attività venatoria nelle restanti forme a meno di 300 metri da ogni capanno o tina principali. L'attività venatoria in forma vagante è consentita a non meno di 150 metri dagli argini esterni della zona umida. All'interno di ogni appostamento possono cacciare non più di 6 (sei) cacciatori contemporaneamente.
5. L'appostamento fisso IN ZONA UMIDA ubicato nelle aree della Piallassa della Baiona interessate da lavori di sistemazione idraulica straordinaria è costituito esclusivamente da un capanno o tina principale. Quando l'appostamento è in effettivo esercizio, non è consentita l'attività venatoria a meno di 200 metri da ogni capanno o tina principali.
6. L'appostamento fisso per le forme tradizionali di CACCIA AL COLOMBACCIO può essere

costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni, i quali debbono essere situati nel raggio di 150 metri dal capanno principale. Nel caso di torrette in ambito boscato, queste non devono essere più alte del bosco circostante. Quando l'appostamento è incustodito, ne deve essere impedito l'accesso. Completa l'appostamento un locale di servizio, anche chiuso, in precario, avente superficie massima di mq.10 ed altezza media di m.1,80.

Quando l'appostamento è in effettivo esercizio, non è consentita l'attività venatoria nelle restanti forme a meno di 150 metri da ogni capanno principale o sussidiario.

Art. 4

Appostamenti fissi in terra ferma, in zona umida e in zona in cui viene praticata la caccia al colombaccio.

Disposizioni e divieti ai titolari e ai sostituti e invitati.

1. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 52, comma 10, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.. Eventi eccezionali che possano causare totale o parziale asciutta devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia.
2. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi di caccia, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii..
3. E' consentita l'apposizione di tabelle per la segnalazione dell'appostamento limitatamente ai terreni per i quali il titolare ha ottenuto il consenso scritto del proprietario o del conduttore.
4. La raccolta della selvaggina abbattuta, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire col fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro l'area di rispetto dell'appostamento fisso, per metri 150, anche quando non è consentita la caccia vagante ai sensi dell'articolo 53, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.
5. Nelle piallasse dei Piomboni e della Baiona non è consentita l'installazione di tine sussidiarie.

Art. 5

Appostamenti fissi di caccia

Individuazione delle zone in cui sono collocabili

1. Gli appostamenti fissi di caccia sono collocabili su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle zone in cui vige, a qualunque titolo, il divieto dell'attività venatoria.
2. Non sono consentiti appostamenti fissi:
 - a) a meno di mt. 700 dalla casa del podere "Piane di Boesimo" (Brisighella) in entrambi i lati lungo il crinale, per una fascia di mt. 300 di larghezza;
 - b) di nuova installazione, fatto salvo accettazione del residente, a meno di mt.300 degli edifici di abitazione ai sensi del successivo art. 8;
3. Gli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio, di nuova installazione, sono collocabili esclusivamente a Sud della SS. n. 9 Via Emilia.
4. Nei siti Rete Natura 2000 e nelle Zone di Pre Parco del Parco Delta del Po non sono ammesse nuove installazioni. Sono ammesse esclusivamente sostituzioni del titolare a favore dei sostituti dello stesso appostamento fisso risultanti dalla autorizzazione per la stagione di caccia precedente e titolari di licenza di caccia.
5. Nelle aree contigue del Parco dei Gessi Romagnoli possono essere oggetto di nuova installazione esclusivamente gli appostamenti preesistenti al Parco, in attesa di spostamento.

Art. 6
Appostamenti fissi di caccia
Distanza fra gli impianti

1. L'installazione degli appostamenti fissi è soggetta al rispetto delle sottoindicate distanze minime intercorrenti fra i capanni o tine principali di appostamenti contigui:
 - a) metri 300 fra due appostamenti fissi in terra ferma;
 - b) metri 450 fra un appostamento fisso in terra ferma ed il capanno o tina principale di un appostamento fisso in zona umida o di un appostamento fisso per colombaccio;
 - c) metri 600 fra i due capanni o tine principali di due appostamenti fissi in zona umida o per colombaccio.
2. Il rispetto delle distanze minime di cui al comma 1 è obbligatorio per gli appostamenti fissi di nuova installazione.
3. Gli appostamenti preesistenti situati in zona umida debbono rispettare le distanze di cui al comma 1 qualora le variazioni della ubicazione degli stessi siano di oltre cinque metri rispetto alla ubicazione preesistente.
4. Gli appostamenti fissi ubicati nelle aree della Piallassa della Baiona interessate da lavori straordinari di sistemazione idraulica sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri 200 fra due capanni o tine principali.
5. Gli appostamenti fissi ubicati in Valle di Comacchio interessata dal "Progetto di intervento particolareggiato Valle Furlana e Fiume Reno da Sant'Alberto al Passo di Primaro" sono soggetti al rispetto di una distanza minima di 500 metri fra due capanni o tine principali.
6. Gli appostamenti fissi in terra ferma, preesistenti, possono, per ragioni tecniche, effettuare spostamenti purché questi avvengano:
 - a) all'interno della stessa proprietà;
 - b) non siano in contrasto con zone di rispetto di altri appostamenti.

Art. 7
Appostamenti fissi di caccia
Distanze di rispetto da ambiti protetti

1. La distanza minima degli appostamenti fissi dal confine delle zone di protezione e dal confine delle strutture per la gestione privata del territorio, è determinata come segue:
 - a) metri 400 dalle oasi di protezione;
 - b) metri 400 dalle zone di ripopolamento e cattura;
 - c) metri 400 dai centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) metri 100 dalle zone di rifugio;
 - e) metri 150 dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e in cattività;
 - f) metri 50 dalle aziende faunistico venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie;
2. La distanza minima di m. 400 di cui al comma 1, lettere a) e b) è determinata in m.300 nel territorio dei comuni dell' ex Comunità Montana dell'Appennino faentino.
3. La distanza minima di metri 400 di cui al comma 1, lett.a) è determinata in m.150 nell'ambito interessato dal "Progetto di intervento particolareggiato Valle Furlana e Fiume Reno da Sant'Alberto al Passo di Primaro".
4. Il rispetto delle distanze di cui al comma 1 è obbligatorio unicamente nel caso in cui l'impianto dell'appostamento fisso sia successivo alla costituzione delle zone di protezione e/o delle strutture territoriali private.

Art. 8
Appostamenti fissi di caccia.
Distanza di rispetto dalle abitazioni

1. Gli appostamenti fissi di nuova installazione devono distare non meno di mt.300 dagli edifici

adibiti ad abitazione.

2. Tale distanza può essere ridotta a m.150 previa specifica deroga sottoscritta dal proprietario e/o affittuario dell'abitazione.

3. Per gli appostamenti di zona umida e da colombaccio, dotati di più capanni o tine, tale distanza è riferita ad ogni capanno o tina prossima all'abitazione.

Art. 9

Appostamenti fissi di caccia

Richiesta dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia con o senza l'impiego di richiami vivi, deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii..

2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di appostamento fisso, deve essere presentata alla Provincia di Ravenna, corredata dai seguenti documenti:

a) CONSENSO SCRITTO del proprietario o conduttore del terreno su cui si intende installare l'appostamento. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto;

b) CARTA TOPOGRAFICA in scala 1:10.000, in duplice copia, del territorio su cui sia chiaramente indicata l'ubicazione del capanno o tina principale ed eventuali altri capanni o tine sussidiarie;

c) FOTOCOPIA della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità

3. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che ne abbiano comunicata l'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ss.mm.ii..

4. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 52, comma 12, della legge 15 febbraio 1994, n. 8 di appostamento fisso con o senza l'uso di richiami vivi non può essere richiesta dal cacciatore titolare di altra autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.

Art. 10

Appostamenti fissi di caccia

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di appostamento fisso con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore, esclusivamente ai fini venatori, fatto salvo ogni altro diritto di terzi, nonché di ogni altra necessaria autorizzazione al fine della predisposizione del sito.

2. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati:

a) NOMINATIVO del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali sostituti;

b) NUMERO degli appostamenti sussidiari consentiti ai sensi dell'articolo 3;

c) AREA DI RISPETTO entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio ai sensi dell'articolo 3 .

3. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia con o senza l'impiego di richiami vivi ha durata annuale/quinquennale e conferisce al titolare ed ai sostituti od agli invitati l'uso venatorio, per la corrente stagione di caccia, della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.

4. L'autorizzazione è subordinata agli obiettivi gestionali previsti nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale o ad altri motivi di pubblico interesse; nel caso di revoca, l'appostamento può essere trasferito in altro sito anche successivamente ai termini di cui all'art.9 comma 1 del presente regolamento.

Art. 11

Imposta di bollo, tassa regionale di concessione, diritti di segreteria per la richiesta ed il rilascio di autorizzazione di appostamento fisso.

1. L'imposta di bollo SULLA RICHIESTA di appostamento fisso di cui all'articolo 9, comma 2°, del presente regolamento, è dovuta sin dall'origine.
2. L'imposta di bollo, i diritti di segreteria, la tassa regionale di concessione, PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE sono dovuti in occasione dell'emanazione dell'atto di autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia e vanno corrisposti non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Negli anni di validità dell'autorizzazione di appostamento fisso di caccia quinquennale successivi a quello di rilascio, sono condizione di validità ed efficacia il pagamento della tassa di concessione regionale ed il possesso di licenza di caccia in corso di validità. La mancanza delle suddette condizioni di validità ed efficacia comporta la revoca dell'autorizzazione provinciale.

Art. 12

Numero delle autorizzazioni di appostamento fisso che possono essere rilasciati nell'annata venatoria

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., può rilasciare annualmente autorizzazioni per gli appostamenti fissi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/90, cioè in numero non superiore a 1.559 autorizzazioni di appostamento fisso.
2. Nelle aree contigue (preparco) del Parco del Delta del Po, le autorizzazioni per gli appostamenti fissi non possono annualmente superare quelle rilasciate nella stagione venatoria 2009/2010, cioè in numero non superiore a 28 se Terra Ferma, e numero non superiore a 182 se Zona Umida.
3. Nei restanti siti di Rete Natura 2000, le autorizzazioni per gli appostamenti fissi non possono annualmente superare quelle rilasciate nella stagione venatoria 2009/2010, cioè in numero non superiore a 11 se Terra Ferma, e numero non superiore a 4 se Zona Umida.

Art. 13

Determinazione delle priorità nell'accoglimento delle richieste per il rilascio delle autorizzazioni di appostamento fisso.

1. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.
2. Nel corso del quinquennio di validità dell'autorizzazione di appostamento fisso, in caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, la titolarità dell'autorizzazione è trasferita ai sostituti nell'ordine indicato nel provvedimento di autorizzazione.
3. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità e comunque entro il numero massimo delle autorizzazioni previste dall'articolo 12, può autorizzare nuovi appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi con le modalità e termini previsti dagli articoli precedenti dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori residenti di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale per ogni comprensorio omogeneo, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
4. Nel caso in cui siano presentate richieste di appostamenti fissi nuovi da ubicarsi in zone che andrebbero ad interferire con zone di rispetto di appostamenti fissi preesistenti, in contrasto quindi con la distanza minima determinata dall'articolo 6, l'autorizzazione è rilasciata ai titolari di appostamenti fissi preesistenti e rinnovati.
5. Il mancato rinnovo per una sola stagione venatoria, dovuta a causa di forza maggiore, non pregiudica la preesistenza.
6. Nel caso in cui le richieste di appostamenti fissi nuovi da ubicarsi in zone che andrebbero ad

interferire con zone di rispetto di altri appostamenti fissi nuovi, in contrasto quindi con la distanza minima determinata all'articolo 6, comma 1, l'autorizzazione è rilasciata ai soggetti che hanno presentato per primi la richiesta.

7. Nel caso in cui le richieste di appostamenti fissi nuovi da ubicarsi in zone che andrebbero ad interferire con zone di rispetto di altri appostamenti fissi nuovi, in contrasto quindi con la distanza minima determinata all'articolo 6, comma 1, siano presentate nella stessa data, l'autorizzazione è rilasciata dando priorità ai soggetti indicati nel terzo comma del presente articolo.

8. Nell'ipotesi di un appostamento fisso autorizzato e non ancora approntato, non può essere presentata domanda di rinnovo; pertanto viene a cessare anche il diritto alla preesistenza.

Art. 14

Prescrizioni per i titolari di appostamenti fissi od invitati

1. Tutte le variazioni o spostamenti degli appostamenti fissi devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.

2. Il titolare di autorizzazione quinquennale provvede a documentare l'avvenuto pagamento della concessione annuale, mediante invio alla Provincia di copia dell'attestazione, entro il mese di agosto di ogni anno.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve apporre durante la stagione venatoria una tabella inamovibile e visibile dall'esterno dell'impianto, sulla quale è indicato in modo leggibile il **numero identificativo dell'appostamento**.

4. Gli invitati devono esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, copia dell'autorizzazione con delega del titolare o dei sostituti.

5. Negli appostamenti fissi di zona umida, i capanni o tine rimasti a seguito di spostamenti o trasformazioni devono essere rimossi o comunque resi inutilizzabili.

6. L'area su cui sorge l'appostamento fisso deve garantire la libertà di accesso e di controllo, vietando espressamente la posa di recinzioni, cancelli e similari .

7 La predisposizione del sito e l'impianto dell'appostamento fisso deve avvenire entro l'anno del rilascio della prima autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative in materia.